# SCHEMA

**CONTRATTO PER COLLABORAZIONI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE**
**(AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 165/2001)**

"*Corso di preparazione al superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2019/2020"* – edizione invernale 2019.

**********

Affidamento incarico di "**DOCENTE**" nell'ambito del "*Corso di preparazione al superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2019/2020"* – edizione invernale 2019.

**TRA**

**l'E.R.S.U. di Messina**, con sede in Messina via Ghibellina, 146, codice fiscale 80004290831 e Partita IVA 00540310836, (d'ora in avanti denominata anche "*Committente*"), nella persona del Direttore f.f., ***Antonella Costantino***, nata a Messina il XX XXXXXXX XXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX,

**E**

***XXXXXXXXXXXXX*** nat__ a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito denominato "Collaboratore",

**PREMESSO**

- che l'E.R.S.U., è promotore/attuatore del "*Corso di preparazione per il superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2018/2019"* – edizione invernale 2019 che si svolgerà presso la sede dell'E.R.S.U. di Messina, via Ghibellina, n. 146 – 98123 Messina;

- che con Delibera n. 6 del 11.12.2018 il Commissario Straordinario dell'E.R.S.U. di Messina ha dato mandato al Direttore f.f., dott.ssa Antonella Costantino, di curare gli adempimenti contabili e amministrativi, nel rispetto del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., inerenti la realizzazione del Corso di che trattasi e l'adozione degli atti consequenziali che si renderà necessario predisporre;

- che con Determina Dirigenziale n. 308 del 21.12.2018 è stato attivato il "*Corso di preparazione per il superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale* A.A. 2019/2020" – edizione invernale 2019;

- che con Determina Dirigenziale n. XX del XX.XX.XXXX è stato determinato di conferire al XXX XXXXX l'incarico di docenza per lo svolgimento di attività seminariali nell'ambito del "*Corso di preparazione per il superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale* A.A. 2019/2020" – edizione invernale 2019;

- che Ella è in possesso dei requisiti richiesti ed è disponibile ad accettare l'incarico per lo svolgimento delle attività di seguito descritte;

- che le parti sono concordi nello stipulare un **contratto di natura occasionale** (ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001) senza alcun vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una

prestazione d'opera rientrante nell'attività professionale di lavoro autonomo per i titolari di Partita Iva e/o prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 svolta in maniera non abituale;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Committente, preso atto di quanto in premessa ha deciso di avvalersi della Sua collaborazione nei termini ed alle condizioni di cui appresso.

**Art. 1**
**(*PREMESSE*)**

Le "Premesse" costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**Art. 2**
**(*NATURA DEL RAPPORTO E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE*)**

Si ribadisce che il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto di collaborazione occasionale.
Ella svolgerà la Sua collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente al fine di utilizzare compiutamente la Sua attività, negli orari che andranno concordati con i coordinatori di detto corso e comunicati ai responsabili dell'Ente.
Per quanto sopra menzionato, si precisa che Ella non fa parte dell'organico dell'E.R.S.U. di Messina, ritenendo che il proprio incarico debba rimanere regolamentato esclusivamente da quanto concordato con la presente e dalle disposizioni normative applicabili alla disciplina della collaborazione occasionale.

**ART. 3**
**(*OBBLIGHI DEL COLLABORATORE*)**

La Sua collaborazione si estrinsecherà nel seguente modo:
La S.V. si impegna a prestare la propria attività seminariale dal titolo: "*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*", secondo le richieste che saranno avanzate dai responsabili dell'E.R.S.U., nei limiti e con le modalità di cui al seguito.
La Sua collaborazione dovrà realizzarsi attraverso le seguenti attività:

- partecipare agli incontri che la struttura di coordinamento didattico organizzerà prima dell'avvio dell'attività di front-aula, durante e dopo la conclusione dell'intervento;
- assicurare la presenza in aula almeno 10 minuti prima dell'inizio della lezione in modo da verificarne insieme al tutor l'organizzazione;
- consegnare alla struttura di coordinamento il materiale didattico da somministrare ai formandi; la scelta dei tempi di somministrazione del materiale è affidata al docente;
- comunicare l'eventuale assenza con ragionevole anticipo supportando il coordinamento nell'individuazione dell'eventuale sostituto e consegnando tutto il materiale audiovisivo, visivo, didattico, predisposto a supporto dei lavori d'aula;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni del coordinamento didattico e dei tutor;
- redigere la relazione finale dell'attività e sottoscrivere il programma effettivamente svolto.

**ART. 4**
**(*DURATA*)**

Il presente incarico avrà la durata dalla data di stipula del contratto fino al momento della realizzazione dell'attività formative di docenza, per il numero di ore effettuate nell'espletamento dell'attività didattica e secondo quanto previsto dal calendario didattico. L'Amministrazione, comunque, si riserva di poter modificare il calendario didattico e quindi la scadenza del contratto stesso qualora si renda necessario.
Alla scadenza del termine anzidetto, il contratto verrà meno senza possibilità alcuna di rinnovo tacito.
Resta ferma la facoltà di recesso sia della Committente che del Collaboratore anche prima della scadenza con un preavviso minimo di un mese da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. e senza

che, al momento della cessazione del rapporto, null'altro sia dovuto al Collaboratore se non il corrispettivo per le attività effettivamente prestate fino a quella data.
Le Parti convengono che, anche successivamente alla cessazione del presente contratto, il Committente avrà la facoltà di utilizzare comunque il risultato delle attività sino a quel momento prestate dal Collaboratore.
Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, rimarrà fermo l'obbligo di comunicazione dell'evento entro 24 ore, onde consentire al Committente di intervenire con soluzioni alternative nella organizzazione del lavoro.

**ART. 5**
**(*CORRISPETTIVO E CRITERI DI DETERMINAZIONE, TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO*)**

Per le attività di cui al presente incarico, Le sarà riconosciuto un *corrispettivo* pari a **40,00 € /ora** per un numero di ore pari a 4 (quattro), per l'espletamento dell'attività seminariale in programma. Tale tariffa è da considerarsi al lordo di: imposte sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), dell'intero ammontare del contributo previdenziale e assicurativo previsto per legge spettante al collaboratore, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro previsto dai criteri unitari per la rendicontazione delle spese sostenute.
Su tale importo lordo verranno operate le ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.
Tale corrispettivo è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito, tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel settore della formazione professionale ed è *determinato* dal numero di ore sopra preventivate e dal compenso.
Il corrispettivo come sopra determinato sarà liquidato nei *tempi* seguenti previo rilascio di una dettagliata relazione sull'attività svolta, approvata dalla committente E.R.S.U., tramite i suoi *Responsabili*:

- il 100% a conclusione del percorso formativo o comunque entro 90 giorni dalla chiusura dello stesso.

Per l'espletamento dell'incarico, conferito con la presente, non sono previsti rimborsi per le spese sostenute.
Resta inteso, anche, che sono a carico del Committente le incombenze e l'onere di provvedere direttamente per quanto concerne gli obblighi verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e verso gli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Le parti convengono espressamente sul fatto che il corrispettivo di cui al punto precedente è comprensivo ed assorbente di ogni altro eventuale emolumento che Ella possa richiedere in relazione all'attività svolta.
Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dal presente incarico non potrà essere oggetto di cessione a terzi (o di mandato o di delegazione sotto qualsiasi forma).

***Modalità di pagamento**:*
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario.

**ART. 6**
**(*PROPRIETA', CONCORRENZA E RISERVATEZZA*)**

Resta concordato che Ella sarà riconosciuto autore delle definizioni fatte nello svolgimento del rapporto ma che l'E.R.S.U. sarà ritenuta esclusiva proprietaria di tutto ciò che scaturirà come frutto dell'attività da Ella svolta nell'ambito del presente contratto e ne potrà disporre nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni.
Ella si impegna a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed all'organizzazione del "*Corso di preparazione per il superamento dei test universitari d'ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale* A.A. 2019/2020" – edizione invernale 2019, né compiere atti in pregiudizio delle attività della stessa.
Ella s'impegna tassativamente a non divulgare o comunque non utilizzare dati o fatti dei quali potrà venire a conoscenza a motivo dell'incarico conferito.
Ella dovrà mantenere sempre un comportamento riservato e non dovrà divulgare notizie inerenti l'attività amministrativa e formativa a terzi estranei alla struttura committente.

In particolare, non potranno essere divulgate o diversamente utilizzate notizie ed informazioni relative all'organizzazione del Corso e delle attività svolte dall'E.R.S.U. di Messina (anche differenti rispetto a quelle relative al presente incarico), alla programmazione, progettazione e gestione, alle risorse umane e materiali impiegate.
Il presente contratto, l'oggetto delle prestazioni dallo stesso previste e le modalità dell'adempimento delle obbligazioni – in assenza di un preventivo assenso del Committente - non potranno essere oggetto di diffusione e di informazione pubblicitaria da parte Sua e/o nel Suo interesse.
All'E.R.S.U. resta invece riservato il diritto esclusivo di utilizzare dati, notizie, cognizioni e risultati di cui al presente contratto.

**ART. 7**
**(*AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TUTELA SALUTE E SICUREZZA*)**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 "***Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali***", dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 (**All. 1**), al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dalle leggi nell'ambito delle quali il progetto è approvato e degli adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, con la firma del presente incarico Lei consente il trattamento e il trasferimento dei dati personali necessari richiesti dalle Società commerciali, dagli Enti e dalle Autorità competenti, dalle fasi di monitoraggio fisico e finanziario del progetto nonché di valutazione e di verifica amministrativo-contabile.
In particolare il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente atto, esprime il suo consenso, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003:

- al trattamento dei propri dati personali di cui la Committente verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. "sensibili" di cui all'art. 4 della predetta normativa;
- alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.

Il Committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto.
Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 e succ. della stessa disciplina normativa.
Il Collaboratore sarà responsabile dei trattamenti che effettuerà relativamente ai dati personali del Committente o di quelli che quest'ultimo comunicherà al Collaboratore in esecuzione del predetto contratto.
Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall'azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dal D.Lgs. 81/2015.

**ART. 8**
**(*RISOLUZIONE*)**

E' facoltà dell'ente Committente di risolvere il presente accordo per inadempimento ovvero per giusta causa, da intimarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno senza alcun preavviso. In ogni caso il rapporto di lavoro in oggetto s'intende risolto per la realizzazione anticipata o l'interruzione sopravvenuta del Progetto medesimo o delle fasi del programma di lavoro oggetto del presente contratto.
Resta comunque inteso che la scrivente E.R.S.U. avrà facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto in caso di:

- svolgimento di attività professionale per conto proprio o di terzi in concorrenza con le attività del "Committente";

Nel caso di risoluzione anticipata del presente incarico, il totale del corrispettivo convenuto verrà proporzionalmente rapportato sulla base dell'attività effettivamente svolta.

**ART. 9**
**(*CONTROVERSIE*)**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Messina, derogando ogni altra competenza, anche per ragioni di continenza e connessione di causa.

**ART. 10**
**(*NORME DI RINVIO*)**

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, all'art. 4 della legge 30/2003, agli artt. 409 e segg. c.p.c. e al D.Lgs. n. 81/2015.

**ART. 11**
**(*DISPOSIZIONI FINALI*)**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto nova e sostituisce ai sensi dell'art. 1230 c.c., 2° comma, ogni precedente rapporto tra le stesse intercorso.
Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.
Il presente Contratto, redatto in duplice originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle parti e si compone di cinque facciate.

Messina, XX.XX.XXXX

Per l'E.R.S.U. di Messina – Il Committente

(Antonella Costantino)

_____

Il Collaboratore

(XXXXXXXXXXXX)

_____

Per espressa e specifica accettazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.: art. 2 (natura del rapporto e modalità della collaborazione); art. 3 (obblighi del collaboratore); art. 4 (durata); art. 5 (corrispettivo e criteri di determinazione, tempi e modalità di pagamento); art. 6 (proprietà, concorrenza e riservatezza); art. 7 (autorizzazione al trattamento dei dati personali tutela salute e sicurezza); art. 8 (risoluzione); art. 9 (controversie); art. 10 (norme di rinvio); art. 11 (disposizioni finali).

*Firma per accettazione*

_____